

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

L'Università degli Studi di Camerino (in seguito denominata UNICAM), codice fiscale 81001910439, con sede a Camerino, piazza Cavour, 19/f, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore prof. Claudio Pettinari nato a Camerino il 8 maggio 1964 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 30.06.2021;

ed

i Comuni di Colmurano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Urbisaglia, Gualdo e Corridonia (di seguito nominati i Comuni) rappresentati rispettivamente dai Sigg. Sindaci, domiciliati per la loro carica presso le rispettive sedi municipali

PREMESSO CHE:

- l'Università promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze nelle aree culturali e scientifiche presenti presso la stessa Università;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia UNICAM che i Comuni possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: "Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."
- Che lo Statuto dell'Università di Camerino promuove collaborazioni con enti pubblici e privati che siano finalizzati a valorizzare le competenze dell'Università nei suoi fini istituzionali ed in particolare nella Didattica, nella Ricerca nel Trasferimento tecnologico e nella Terza missione.
- Che lo Statuto dell'Università di Camerino disciplina le attività dell'Ateneo e prevede la possibilità di esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti/convenzioni con Enti pubblici e privati;
- Che l'Università considera strategico e prioritario, nel contesto socioeconomico e culturale attuale, le azioni, le finalità e gli ambiti di intervento del "Contratto Istituzionale di Sviluppo Aree Sisma" (CIS) previsto dai commi 191-193, art. 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020;
- Che i Comuni di cui in premessa sono inseriti nell'elenco dei comuni della Regione Marche del CIS per la presentazione di proposte d'intervento e che intendono affidare alla Scuola di Architettura e Design della Università di Camerino la redazione di un Quadro di Riferimento Generale (QRG) per il coordinamento e l'integrazione degli interventi per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio culturale e materiale;
che i Comuni individuano nell'Università di Camerino e le sue Scuole di Ateneo il partner ideale per lo sviluppo di una collaborazione sociale, tecnica e scientifica volta salvaguardia, conservazione, recupero, ricostruzione e sviluppo del territorio e del paesaggio ed in particolare del patrimonio storico, culturale, edilizio e produttivo esistente, danneggiati dal sisma 2016 e successivi eventi;

Tutto ciò premesso

i Comuni e UNICAM, di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 1 – Oggetto

Le Parti, per il tramite delle proprie strutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare proficui rapporti di collaborazione per lo svolgimento di iniziative e attività di formazione e di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione riguardanti, per il presente accordo, un'attività di supporto e consulenza scientifica per la redazione di un Quadro Generale di Riferimento (QGR) per l'individuazione ed il supporto allo sviluppo di progetti integrati fra i suddetti Comuni, cosiddetti della Valle del Fiastra, e finalizzata alla presentazione della 'Scheda rilevazione interventi' previste del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – Aree Sisma e, successivamente, di quelle che saranno oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Art. 2 – Contenuti specifici attinenti all'Accordo

L'oggetto indicato all'art. 1, verrà perseguito attraverso una attività di supporto e consulenza per:

- redazione del QGR per l'individuazione dei progetti e delle linee guida per il loro sviluppo in funzione delle proposte inerenti nel CIS;
- supporto, consulenza e collaborazione per la redazione della 'Scheda rilevazione interventi', la cui compilazione e presentazione è a cura dei Comuni, previste del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – Aree Sisma;
- costituzione di un archivio dei progetti attivati e in corso di attivazione nel tempo da parte dei Comuni della Valle del Fiastra, funzionale all'individuazione dei fattori di coerenza rispetto al QGR;
- compilazione delle "schede rilevazione interventi" del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – Aree Sisma;
- consulenza per un aggiornamento dell'integrazione dei progetti a seguito della valutazione positiva delle proposte inerenti al CIS – Aree Sisma.
- Redazione di un approfondimento del QGR per l'individuazione dei progetti e delle linee guida per il loro sviluppo in funzione delle proposte inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Art. 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi

alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016, se applicabile.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dai rispettivi Regolamenti e procedure interne.

Per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento si applica la normativa vigente in materia, in particolare l'art. 18 della legge n. 196/1997, il decreto ministeriale n. 142/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. – 4 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo le parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti stipuleranno ulteriori atti/accordi specifici, per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

I responsabili per l'attuazione del presente Accordo ed il coordinamento generale delle attività sono:

- per UNICAM - SAAD Prof. Giuseppe Losco (Direttore pro tempore);

- per il Comune di Colmurano sig. Mirko Mari;
- per il Comune di Loro Piceno sig. Robertino Paoloni;
- per il Comune di Ripe San Ginesio sig. Paolo Teodori;
- per il Comune di San Ginesio sig. Giuliano Ciabocco;
- per il Comune di Sant'Angelo in Pontano sig.ra Vanda Broglia;
- per il Comune di Urbisaglia sig. Paolo Giubileo;
- per il Comune di Gualdo sig. Giovanni Zavaglini;
- per il Comune di Corridonia sig. Paolo Cartechini ;

Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni),

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dai regolamenti e dalle procedure interne delle Parti.

Art. 7 - Oneri finanziari

Il presente Accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Oneri finanziari potranno essere previsti nell'ambito dei singoli progetti o delle attività didattiche o divulgative. Gli stessi verranno comunque determinati con l'adozione di appositi accordi attuativi.

Art. 8 - Durata

Il presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, con apposito atto scritto, previa eventuale approvazione da parte degli organi competenti.

Nel periodo di vigenza dell'Accordo è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte mediante PEC o raccomandata A.R. almeno tre mesi prima.

Le parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNICAM e dei Comuni coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

I professori e i ricercatori e i dipendenti di entrambe le parti si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In questi casi sarà necessario una informativa preventiva di una parte nei confronti dell'altra.

Nell'ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore.

Art. 10 - Assicurazione

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.

Art. 11 - Sicurezza negli ambienti di lavoro.

In attuazione dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 5 agosto 1998, n. 363, le Parti garantiscono reciprocamente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove eventualmente dovessero operare ricercatori e studenti dell'Università.

Art. 12 - Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 13 -Trattamento Dati Personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.

Art. 14 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Art. 15 – Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L' imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

Art. 16 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Camerino_____

Università degli Studi di Camerino
Il Rettore
Prof. Claudio Pettinari

Scuola di Architettura e Design
Il Direttore
Prof. Giuseppe Losco

Comune di Colmurano
Sig. Sindaco Mirko Mari

Comune di Loro Piceno
Sig. Sindaco Robertino Paoloni;

Comune di Ripe San Ginesio
Sig. Sindaco Paolo Teodori;

Comune di San Ginesio
Sig. Sindaco Giuliano Ciabocco;

Comune di Sant'Angelo in Pontano
Sig. Sindaco Vanda Broglia;

Comune di Urbisaglia
Sig. Sindaco Paolo Giubileo;

Comune di Gualdo
Sig. Sindaco Giovanni Zavaglino;

Comune di Urbisaglia
Sig. Sindaco Paolo Cartechini;